

ACCORDO DI COLLABORAZIONE PER L'EFFETTUAZIONE DI PRESTAZIONI DI
COLONSCOPIA DI SECONDO LIVELLO NEL PROGRAMMA DI SCREENING DEL
TUMORE DEL COLON-RETTO

TRA

AZIENDA U.L.S.S. 9 Scaligera, con sede in Verona, Via Valverde 42, C.F. e P.IVA n. 02573090236, d'ora innanzi denominata AULSS 9, in persona del Direttore del Dipartimento di Prevenzione, Dr. Fabrizio Cestaro, a ciò delegato dal Direttore Generale con deliberazione n. 4 del 01/03/2021;

E

Ospedale "P. Pederzoli" controllato al 100% da Salus Spa in persona del legale rappresentante Prof. Vittorio Pederzoli con sede in Peschiera del Garda (VR) Via Monte Baldo n. 24, C.F./P.I. 04219070234 il quale dichiara, consapevole delle responsabilità previste dall'art.76 del D.P.R. 455/2000, di non essere stato condannato con provvedimento definitivo (inclusi sentenza pronunciata a seguito di applicazione della pena su richiesta delle parti, decreto penale di condanna) per reati che comportano l'incapacità di contrarre con la P.A.

Premesso:

- che con D.P.C.M. 29.11.2001 "Definizione dei Livelli Essenziali di Assistenza" gli screening oncologici effettuati nell'ambito di programmi organizzati di diagnosi precoce e prevenzione collettiva sono stati classificati L.E.A.;
- che con D.G.R. n. 528 del 15.06.2001 la Regione Veneto ha previsto che "*al Dipartimento di Prevenzione delle Aziende Sanitarie afferisca tutto il complesso delle attività di prevenzione collettive*", motivando tale scelta organizzativa sia per motivi di opportunità, ma soprattutto per affrontare unitariamente le problematiche connesse ai rischi della salute e conseguentemente fornire risposte uniformi ai bisogni della popolazione;
- che con D.G.R. n. 2605 del 7.08.2007 la Regione Veneto ha ritenuto necessario che tutte le Aziende ULSS provvedano all'unificazione della funzione di organizzazione e di valutazione dei tre programmi di screening, affidandone la regia ai Dipartimenti di Prevenzione di ciascuna Azienda, al fine di ottenere migliori risultati in termini di efficienza e di economie di scala;
- che con Deliberazione n. 618 del 06.07.2005 il Direttore Generale dell'ULSS 20 di Verona ha istituito, alle dipendenze del Direttore del Dipartimento di Prevenzione, l'Ufficio per il Coordinamento degli Screening Oncologici con il compito di rappresentare un riferimento unico a livello aziendale per il coordinamento di tutte le attività e funzioni degli screening;
- che con D.G.R. n. 760 del 14.05.2015 avente oggetto "Prevenzione e diagnosi precoce dei tumori: prime indicazioni di riordino dei programmi di screening oncologici regionali ai sensi del D.Lgs. n. 29.4.1998, n. 124 e delle prestazioni specialistiche e di diagnosi strumentale e di laboratorio erogate ai sensi dell'art. 85, comma 4, della legge 23.12.2000, n. 388" la Regione Veneto provvede all'assorbimento dello screening spontaneo nei programmi di screening del carcinoma della cervice uterina, della mammella e del colon effettuati presso le Aziende ULSS e al superamento del doppio regime di erogazione delle prestazioni al fine di incrementare la copertura, la qualità e

l'efficienza dell'offerta di prestazioni per la prevenzione secondaria e la diagnosi precoce dei tumori;

- che, ai sensi dell'art. 14 (Ridefinizione dell'assetto organizzativo delle Aziende ULSS) della L.R. n. 19 del 25.10.2016, a far data dal 1° gennaio 2017 l'Azienda ULSS 20 di Verona ha modificato la propria denominazione in "Azienda ULSS 9 Scaligera", incorporando le sopresse Aziende ULSS 21 di Legnago e 22 di Bussolengo, con conseguente estensione del proprio bacino territoriale alla corrispondente circoscrizione della provincia di Verona.

Tutto ciò premesso e ritenuto parte integrante del presente accordo

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

ART. 1 - Oggetto

L'Ospedale "P. Pederzoli" assicura, compatibilmente con la propria attività istituzionale, l'effettuazione, all'interno del programma di screening del tumore del colon-retto dell'Azienda ULSS 9, di un massimo di prestazioni annue, proporzionate ai mesi di operatività dell'accordo, come di seguito indicato in tabella ed erogate senza oneri a carico dell'assistito e si impegna a garantire, su richiesta dell'Aulss 9, un numero minimo di 22 colonscopie a settimana, comprese le relative prestazioni accessorie previste che si rendessero necessarie:

Prestazione	Codice	Tariffa	Tariffa scontata (15%)	Numero (stima)	Totale
Sedazione cosciente	99.29.A	19,60	16,66	1352	25.989,60
Colonscopia con endoscopio flessibile	45.23	94,95	80,71	1352	125.903,70
Biopsia in sede multipla dell'intestino crasso in corso di colonscopia totale con tubo flessibile	45.25.1	51,10	43,44	154	7.724,48
Polipectomia endoscopica dell'intestino crasso	45.42	104,70	89,00	617	63.307,48
Esame istologico app. dirigente da biopsia	91.41.8	12,50	10,63	154	1.889,55
Esame istologico app. dirigente da polipectomia	91.41.9	12,50	10,63	617	7.558,20
Totale complessivo					232.373,01

Tale tetto massimo potrà essere oggetto di rimodulazione in funzione della dinamica della capacità produttiva dei presidi sanitari pubblici.

ART. 2 – Accordi economici

L'Azienda ULSS 9 Scaligera, come corrispettivo per l'esecuzione delle prestazioni di cui all'art. 1 del presente accordo, si impegna a corrispondere all'Ospedale "P. Pederzoli" i compensi previsti dal vigente Nomenclatore Tariffario Regionale scontati del 15%.

In caso di aggiornamento del Nomenclatore Tariffario Regionale le tariffe specificate nell'art. 1 saranno automaticamente allineate alle nuove tariffe previste alle quali sarà sempre applicato lo sconto del 15%.

L'Ospedale "P. Pederzoli" provvede all'emissione di fattura trimestrale a consuntivo per l'attività oggetto del presente accordo.

ART. 3 – Trasmissione documentazione

L'Ospedale "P. Pederzoli" si impegna a coordinarsi per l'attività oggetto del presente accordo con il programma di screening aziendale dell'Azienda ULSS 9 Scaligera sia dal punto di vista organizzativo che informatico; l'Ospedale "P. Pederzoli" è pertanto tenuto a fornire all'U.O.S.D. Servizio di Epidemiologia, Prevenzione MCNT, Screening e Promozione della Salute – Area Funzionale Screening Oncologici – dell'Azienda ULSS 9 Scaligera con congruo anticipo agende dedicate almeno trimestrali, oltre a copia della documentazione sanitaria prodotta (copia dei referti e modulistica predisposta dal programma di screening con indicazione delle conclusioni conformi ai protocolli regionali) per le prestazioni di cui all'art. 1, nonché la reportistica necessaria ai fini della rendicontazione dell'attività ai competenti enti regionali, secondo le tempistiche da essi dettate. Inoltre, le prestazioni di cui all'art. 1 del presente accordo saranno inserite direttamente dall'Ospedale "P. Pederzoli" nel flusso SPS con codice 12 per la tipologia di erogazione, al fine di identificare dette prestazioni come erogate in regime di screening.

Come previsto dalla DGRV n. 760/2015 citata in premessa, la prestazione non sarà oggetto di prescrizione su ricetta del SSR e sarà remunerata a fatturazione diretta, senza oneri a carico dell'assistito.

Le prestazioni di cui all'art. 1 inoltre non saranno oggetto di recupero crediti in caso di mancata disdetta entro i tempi previsti o di mancata presentazione dell'utente, essendo gli accertamenti diagnostici previsti dal programma di screening del tumore del colon-retto esenti dalla compartecipazione alla spesa sanitaria per la popolazione.

L'Ospedale "P. Pederzoli" trasmetterà al Responsabile dell'U.O.S.D. Servizio di Epidemiologia, Prevenzione MCNT, Screening e Promozione della Salute dell'Azienda ULSS 9 Scaligera il riepilogo mensile delle prestazioni effettuate entro sessanta giorni dalla conclusione del mese di riferimento.

ART. 4 – Privacy

La comunicazione dei dati avviene sul presupposto che AULSS 9 Scaligera e Ospedale "P. Pederzoli" abbiano ottemperato, per quanto di rispettiva competenza, a tutte le prescrizioni del Codice della Privacy e del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, nonché dei provvedimenti del Garante in tema di trattamento dei dati sanitari per finalità di cura.

ART. 5 – Durata

Il presente accordo di collaborazione ha validità dal 01.06.2023 al 31.05.2024.

ART. 6 – Inadempimento e recesso

In caso di mancato rispetto di quanto previsto nel presente accordo, la collaborazione potrà essere risolta previa disdetta anche da una sola delle Parti, in qualsiasi momento, a mezzo PEC, con effetto a 30 giorni dal ricevimento.

E'ammesso il recesso dal presente accordo di collaborazione, previa disdetta anche di una sola delle parti, tramite PEC, con effetto a 30 giorni dal ricevimento.

ART. 7 – Norme applicabili

Per tutto quanto non espressamente convenuto nel presente accordo di collaborazione, si fa rinvio alle norme del codice civile.

ART. 8 – Foro competente

Per ogni controversia è competente in via esclusiva il Foro di Verona.

ART. 9 – Disposizioni finali

Agli effetti fiscali le parti dichiarano che trattasi di atto soggetto a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5 della Parte II della Tariffa allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 e successive modificazioni, a causa ed a spese della parte richiedente.

Le spese di bollo, se dovute, sono a carico dell'AULSS 9.

L'accordo di collaborazione è sottoscritto dalle parti con firma digitale ai sensi dell'art. 15, comma 2 bis della legge 241/1990 introdotto dall'art. 6 del D.L. 179/2012, convertito in Legge 221/2012.

Il presente accordo si compone di 9 articoli.

Letto, approvato e sottoscritto.

OSPEDALE "P. PEDERZOLI"
IL LEGALE RAPPRESENTANTE
(Prof. Vittorio PEDERZOLI)

AZIENDA U.L.S.S. 9 SCALIGERA
IL DIRETTORE DIPARTIMENTO DI
PREVENZIONE
(Dr. Fabrizio CESTARO)



Firmato digitalmente da:
PEDERZOLI VITTORIO
Data: 07/07/2023 12:25:54

Documento firmato da:
Fabrizio Cestaro
06.07.2023 14:25:46 UTC